



COMUNE DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

N° 29 del 13 MAG. 2010

COPIA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**OGGETTO: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. CALIÒ
SALVATORE NATO A NASO IL 09.12.1942, DIPENDENTE COMUNALE
COLLOCATO IN PENSIONE IL 31.03.2003. - ACCORDO BONARIO.-**

L'anno duemiladieci, il giorno TREDA del mese di MAGGIO alle ore 17,40 nella Sede del Comune di Naso e nell'Ufficio del Segretario, il sottoscritto Commissario Regionale, dr. Antonio Garofalo, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione con Decreto n° 53 del 17.02.2010 per gli atti di competenza della Giunta Municipale, assistito dal Segretario Comunale del Comune dr. Vladimiro Paparone ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in calce alla stessa riportati

PREMESSO:

Che in data 23 marzo 2010 è stato notificato al Comune di Naso, dal Sig. Calìo Salvatore nato a Naso il 09.12.1942 già dipendente comunale collocato in pensione il 31.03.2003, ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Patti, tendente ad ottenere il diritto alla progressione economica orizzontale dalla ctg. C-3 alla ctg. C-4 del CCNL enti locali, con effetto giuridico dal 01.01.2000;

Che il dipendente in parola, a seguito della elezione e conseguente nomina a sindaco del Comune di Naso, durante il periodo 02.12.1997 - 28.05.2002, è stato posto in aspettativa senza assegni, per mandato elettivo;

Che, successivamente, ha ripreso servizio presso l'Ente, con assegnazione nuovamente all'ufficio di segreteria e con le medesime mansioni ricoperte in precedenza;

Che durante il suddetto periodo di aspettativa, e precisamente nel dicembre del 2000, l'Ente ha proceduto ad effettuare una valutazione di tutto il personale dipendente ai fini di attuare delle progressioni economiche orizzontali, sulla base dei criteri indicati negli art. 31 e 32 del contratto integrativo decentrato, all'epoca in vigore;

Che in tale occasione, la posizione del sig. Calìo non fu oggetto di valutazione, mentre lo furono quelle di tutti gli altri dipendenti dell'Ente, compresi quelli che erano assegnati al suo stesso ufficio, nonché quelli che avevano attribuita la medesima categoria e posizione economica, i quali sono stati tutti ammessi alla progressione orizzontale con effetto dall'01.01.2000;

Che tale mancata valutazione non ha consentito al sig. Calìo di ottenere l'inquadramento nella posizione economica successiva C-4, e, pertanto, con note prot. n. 11842 del 30.09.2002, n. 11476 del 19.09.2007, e con intimazioni del 02.07.2008 e del 04.07.2009, lo stesso ha chiesto all'Ente l'inquadramento nella suddetta posizione economica C-4 a far data dal 01.01.2000, con gli effetti conseguenti in termini economici e di anzianità lavorativa;

Che con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice unico del Lavoro presso il Tribunale di Patti, depositato in data 29.10.2009, iscritto al n. 3099/09 di R.G., notificato al Comune di Naso il 13.03.2010 unitamente al decreto di fissazione di udienza per il 19.05.2010, il sig. Calìo ha chiesto all'Ente il riconoscimento del suo diritto alla progressione economica orizzontale dalla cat. C-3 alla cat. C-4 del CCNL Enti locali, con effetto giuridico dal 01.01.2000, ai sensi dell'art. art. 81, comma 1, D. Lgs. 267/200 e degli artt. 31 e 32 del contratto integrativo decentrato approvato con Delibera di G.M. del 09.06.2000, con tutte le conseguenze di legge, anche ai fini del ricalcolo dell'indennità di fine rapporto;

Che il sig. Calìo ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della mancata progressione orizzontale, con conseguente condanna del Comune di Naso a corrispondergli, anche a titolo risarcitorio per equivalente e per perdita di *chance*, l'importo non percepito determinato in misura pari alle differenze retributive tra quelle tabellari spettanti per l'inquadramento nella categoria C-4 e quelle percepite, per tutto il periodo dall'01.06.2002 al 31.03.2003, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché a percepire quanto dovuto a seguito di ricalcolo dell'indennità di fine rapporto e la refusione delle spese legali;

Che ai sensi degli artt. 18 e 20 della legge 3 agosto 1999, n° 265 e dell'art. 77, c. 2, del D.L.vo 267/2000, i cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali hanno diritto oltre che di disporre, per l'espletamento del loro mandato, del tempo, dei servizi e delle risorse necessari usufruendo altresì di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge, di usufruire di aspettativa retribuita la quale è considerata a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, in analogia ai periodi di aspettativa concessi per motivi sindacali;

Visto l'art. 47 CCNL enti locali del 14/9/2000, integrato dall'art. 19 del CCNL del 5/10/2001, come modificato dall'art. 39 del successivo CCNL 22/01/2004 il quale nella stesura finale testualmente recita:

1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall'art. 33

2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999 e successive modifiche e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale

3. Al personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.;

Che alla luce della normativa sopra richiamata, dalla quale si rileva che le assenze dal lavoro per aspettativa sindacale ovvero per mandato elettivo, sono analogamente normate anche ai fini dell'attribuzione dei benefici economici contrattuali relativi alla progressione economica orizzontale;

Ritenuto opportuno e vantaggioso promuovere una azione di accordo bonario al fine di evitare un contenzioso, che comporterebbe all'Ente anche un'immediata spesa per la costituzione in giudizio tramite la nomina di un legale;

Valutato che i termini dell'accordo dovranno essere limitati alla corresponsione della sola sorte capitale, ammontante a complessivi € 572,56, conseguente al riconoscimento della progressione orizzontale dalla ctg. C3 alla ctg. C4, evitando il ricorso al contenzioso atteso che la controparte, sentita telefonicamente, si è detta disponibile ad accettare tale accordo bonario, impegnandosi, quindi, ad abbandonare il giudizio promosso nei confronti del Comune di Naso;

Vista la nota in data 11/05/2010, conseguente a precedenti accordi telefonici sui termini e le modalità dell'accordo, trasmessa tramite posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo generale del Comune di Naso al n. 6800 della medesima data, con la quale il legale dell'ex dipendente Calìo Salvatore ha inoltrato uno schema di transazione, che aderisce ai precedenti accordi intercorsi, puntualizzandone i termini dell'accordo stesso;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

Visto il CCNL del personale del comparto non dirigenziale degli Enti Locali in atto vigente;

Visto il bilancio corrente esercizio, in corso di approvazione:

Si propone che il Commissario

DELIBERI

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti:

1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di transazione che forma parte integrante del presente deliberato e che, nel rispetto degli accordi intercorsi, impegna il Sig. Caliò Salvatore nato a Naso il 09.12.1942, già dipendente comunale collocato in pensione il 31.03.2003, a recedere dal giudizio promosso attraverso il ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Patti, per l'ottenimento della progressione economica orizzontale dalla ctg. C-3 alla ctg. C-4 del CCNL enti locali, con effetto giuridico dal 01.01.2000 e con effetto economico dal 01.06.2002 data del suo rientro in servizio a seguito della fine del periodo di aspettativa per mandato elettivo.
2. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Amministrazione l'accordo approvato con il presente deliberato.
3. **DI NOTIFICARE** al Sig. Caliò Salvatore nato a Naso il 09.12.1942, nonché trasmettere anche al legale del medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il presente atto al fine di perfezionare mediante sottoscrizione della transazione i termini dell'accordo nonché concretizzare l'interruzione del giudizio.
4. **DI PROVVEDERE**, per tutte le motivazioni in premessa riportate, con separato atto di gestione al riconoscimento della progressione orizzontale dalla ctg. C3 alla ctg. C4, all'ex dipendente *de quo* e alla liquidazione del beneficio economico derivante da tale riconoscimento corrispondendo, entro i termini previsti dalla transazione, la sola sorte capitale ammontante a complessivi € 572,56, così come previsto nell'accordo bonario che si andrà a sottoscrivere assegnando tale somma con imputazione all'intervento n. 1010201 avente ad oggetto "spese di personale".

IL PROPONENTE

La Responsabile II^ Area
f.to D.ssa Giuseppina Mangano

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Rosalia Germanotta